

□ CHE COS' E' L'ADOZIONE ?

E' l'istituto giuridico che tende a garantire al bambino in stato di abbandono il **diritto** a vivere serenamente all'interno di una famiglia.

La legge **n. 476 del 31 dicembre 1998** che ratifica la **Convenzione dell'Aja del 1993** e la legge in materia di adozione e di affido **n.149 del 28 marzo 2001** hanno profondamente modificato la precedente legge **n.184 del 4 maggio 1983**. Uno dei principi più importanti introdotti dalla nuova normativa riguarda il **principio di sussidiarietà: l'adozione internazionale deve essere intesa come una delle tante forme di cooperazione e di collaborazione tra i popoli. Non riconosce come fondante il soddisfacimento del desiderio adottivo ma il diritto per il minore straniero, in stato di abbandono, di poter crescere all'interno del proprio Paese. Per questo, la legge ha sostituito la <<richiesta di adozione>> in << domanda di disponibilità all'adozione>> ponendo in risalto il carattere residuale di tale scelta. Questa procedura capovolge nella sostanza la precedente prassi poiché prevede che due persone non chiedano più un bambino ma siano disposte ad accogliere un bambino.**

L'adozione è considerata pertanto l'ultima scelta residua a cui il Paese straniero ricorre.

quali sono i minori che possono essere adottati?

I minori da 0 a 18 anni in situazioni di abbandono, privi di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

chi può presentare domanda di adozione?

- coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni,
- che non abbiano in corso nessun procedimento di separazione (neppure di fatto)
- coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Sarà cura del Tribunale per i Minorenni accertare la continuità e la stabilità della convivenza

i limiti di età dei coniugi adottanti

- L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 l'età dell'adottando.

Il Tribunale per i Minorenni può concedere ulteriori deroghe rispetto alla differenza di età, in particolare:

- qualora accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore
- quando il limite massimo di età sia superato da uno solo dei coniugi in misura non superiore ai 10 anni
- quando gli aspiranti genitori adottivi hanno altri figli di cui almeno uno minore.

Costituisce criterio preferenziale l'aver adottato un fratello dell'adottato o il fare richiesta di adottare più fratelli, o la disponibilità dichiarata all'adozione di minori in condizioni di handicap.

E' possibile presentare contemporaneamente domanda di adozione per un bambino italiano e straniero.

effetti dell'adozione

- Con l'adozione il bambino adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
- Ogni attestazione di stato civile deve essere rilasciata con solo il nuovo cognome senza altri riferimenti.
- Con l'adozione cessano i rapporti verso la famiglia di origine salvo i divieti matrimoniali.

- La nuova legge (**L.149 del 28 marzo 2001 “Diritto del minore a una famiglia”**) prevede il diritto del minore ad essere informato sulla sua condizione di figlio adottivo da parte dei genitori.

Raggiunto il venticinquesimo anno di età, l'adottato può accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici. Può farlo anche quando ha raggiunto il diciottesimo anno d'età, solo se sussistono *“gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica”*.

I figli adottivi esclusi dall'accesso alle informazioni sulle proprie origini sono quelli non riconosciuti alla nascita, o quelli di cui uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia dato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

□ L'ADOZIONE NAZIONALE

il percorso

- Gli aspiranti genitori adottivi possono presentare la **“dichiarazione di disponibilità”** al Tribunale per i Minorenni competente per il territorio dove loro risiedono od anche presso altri Tribunali, purché ne diano comunicazione ad ogni Tribunale.
- La dichiarazione di disponibilità e i documenti da allegare sono esenti dall'imposta di bollo. La domanda decade dopo tre anni e può essere rinnovata.
- Il Tribunale per i Minorenni, esaminata la documentazione, entro quindici giorni incarica i Servizi Socioassistenziali (nella Regione Friuli Venezia Giulia i Consulenti Familiari o il Servizio Adozioni del Consultorio Familiare) di effettuare adeguate indagini sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione.
- le indagini debbono riguardare l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare;
- i Servizi, entro quattro mesi, convocano la coppia, acquisiscono tutti gli elementi conoscitivi necessari e trasmettono una relazione al Tribunale;
- il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato con decreto motivato

□ P'abbinamento e l'affidamento preadottivo del minore italiano.

- Il Tribunale per i Minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie la famiglia che ritiene più idonea per il minore in stato d'adottabilità, ne dispone l'affidamento preadottivo in Camera di Consiglio sentito il Pubblico Ministero e il minore qualora abbia compiuto anni 12;
- l'affidamento preadottivo dura di norma un anno, eventualmente prorogabile;
- nell'anno di affidamento preadottivo gli operatori dei Consulenti Familiari o del Servizio Adozioni sono incaricati dal Tribunale per i Minorenni di seguire e sostenere l'inserimento del minore nella nuova famiglia relazionando periodicamente al Tribunale stesso;
- per tutta la durata dell'affidamento pre-adoztivo viene nominato un rappresentante legale del Comune o dell'Azienda per i Servizi Sanitari come tutore del minore;
- dopo questo periodo, e prima che venga sancita l'adozione, il bambino può essere ascoltato dal giudice.

❑ **L'adozione in casi particolari**

La **Legge 4 maggio 1983 n. 184** modificata dalla **legge 476/98** e dalla **Legge 149/2001** stabilisce che i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art.7:

- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo dell'altro coniuge;
- c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo

L'adozione nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno 18 anni l'età di coloro che intende adottare.

❑ **L'ADOZIONE DEL MINORE STRANIERO**

La legge sulle adozioni internazionali (L. 476/98) ha ratificato la **Convenzione internazionale de L'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale**; ha modificato la legge che disciplina l'adozione e l'affidamento (L.184/83) ed ha introdotto dei profondi cambiamenti al sistema precedente recepiti dalle nostre leggi sull'adozione. In particolare stabilisce che:

- ogni bambino ha diritto di essere amato e di crescere nella propria famiglia
- quando un bambino risulta solo e senza nessuno che possa prendersi cura di lui, nel suo stesso paese d'origine, allora quel bambino ha diritto ad una nuova famiglia adottiva.

❑ **quali sono i minori stranieri adottabili**

L'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di **residualità** e di **sussidiarietà**.

Un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono.

Le procedure per l'adozione internazionale possono iniziare solo dopo che siano stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito.

❑ **chi può adottare**

Possono adottare i coniugi aventi i requisiti previsti per l'adozione di un minore italiano che hanno presentato l'opportuna richiesta al Tribunale per i Minorenni competente per territorio di residenza. (per il Friuli Venezia Giulia è il Tribunale per i Minorenni di Trieste)

❑ **IL PERCORSO DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE**

prima fase – in Italia

- Gli aspiranti genitori adottivi presentano la **“dichiarazione di disponibilità”** al Tribunale per i Minorenni.

- Il Tribunale per i Minorenni, esaminata la documentazione, entro quindici giorni incarica i servizi Socioassistenziali (nella nostra Regione i Consulitori Familiari o il Servizio Adozioni) di effettuare adeguate indagini sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione.
- le indagini debbono riguardare l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare;
- i servizi, entro quattro mesi, convocano la coppia, acquisiscono tutti gli elementi conoscitivi necessari e trasmettono la relazione al Tribunale;
- il Tribunale, sentita la coppia ed esaminata la situazione, pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante l'idoneità o l'inidoneità, comunicandolo agli interessati;
- il decreto di idoneità viene trasmesso immediatamente alla Commissione per le Adozioni Internazionali e, ove già indicato dagli interessati, all'Ente autorizzato.
- il decreto di idoneità viene riconosciuto valido per tutto il procedimento. L'incarico all'Ente autorizzato deve essere conferito entro un anno pena il decadimento dell'idoneità.

seconda fase - all'estero

- la coppia dà incarico all'Ente autorizzato prescelto e segue una fase d'informazione e preparazione all'adozione;
- l'Ente incaricato svolge ogni procedura presso il Paese estero e trasmette la proposta di "incontro" con il bambino da adottare;
- l'Ente, raccolto il consenso della coppia, porta a termine la procedura presso il giudice straniero;
- tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, viene trasmessa, a cura dell'Ente, al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
- la Commissione, su richiesta dell'Ente, autorizza l'ingresso e la residenza del bambino adottato in Italia;

terza fase – in italia

- Il Tribunale per i Minorenni, verificata la regolarità del procedimento, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.
- Il Tribunale per i Minorenni incarica i servizi socio assistenziali (in questo caso il Servizio Adozioni) <<di riferire sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni provvedimenti>>

□ IL POST ADOZIONE DI MINORE STRANIERO PROVENIENTE DA PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DE L'AJA

La legge, per quanto riguarda l'adozione internazionale riferita ai Paesi che hanno aderito alla convenzione de L'Aja, distingue i compiti di assistenza e sostegno (eventuali) da quelli di vigilanza (obbligatoria). I Servizi socioassistenziali (per l'ASSn.6 il Servizio Adozioni) sono tenuti per compito attribuito direttamente dalla **legge 476/98 art. 34 comma 2**, e non su richiesta degli interessati o del Tribunale per i Minorenni, per il periodo di almeno un anno, alla vigilanza, riferendo "in ogni caso" al Tribunale stesso con relazione riguardante l'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni provvedimenti.

Le linee guida 2003 emanate **con deliberazione n. 172 del 17 dicembre 2003 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le adozioni internazionali** indica i compiti attribuiti agli Enti autorizzati per seguire l'andamento dell'adozione del minore straniero in Italia. In particolare **l'art. 31 comma 3** della **legge 476/98** stabilisce che <<l'Ente autorizzato svolge in collaborazione con i Servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia, su richiesta degli adottanti>>

❑ *L'affidamento preadottivo di minore straniero*

Scatta quando “l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del bambino in Italia”. Si tratta dei casi in cui la procedura di adozione non viene terminata nel paese estero e il bambino viene dato in affidamento o tutela alla coppia che, una volta in Italia, ne diviene affidataria per la durata di un anno.

Decorso tale periodo, il Tribunale per i minorenni verifica che l'inserimento sia avvenuto in maniera “conforme agli interessi del bambino”, e pronuncia l'adozione disponendo la trascrizione nei registri di stato civile (**art 35 Legge 4 maggio 1983 n. 184** modificata dalla **legge 476/98** e dalla **Legge 149/2001**)

❑ **CORSI PER GENITORI ASPIRANTI ALL'ADOZIONE**

In conformità all'art. **29-bis** della **legge 476/98** il Servizio Adozioni organizza i corsi di informazione e formazione a cui partecipano le coppie che aspirano all'adozione internazionale o nazionale/ internazionale.

Ogni corso è strutturato in **6 incontri**; ad uno di questi sono invitati gli Enti autorizzati la cui partecipazione è sollecitata dalla legge stessa.

La procedura per accedere ai corsi prevede che la coppia aspirante all'adozione abbia prima effettuato un colloquio di conoscenza ed a carattere informativo con l'assistente sociale. Inoltre, grazie ad un rapporto consolidato con il Tribunale per i Minorenni, le coppie che si rivolgono direttamente in cancelleria vengono inviate al Servizio Adozioni, il quale provvede direttamente sia alla distribuzione della specifica modulistica che ad invitare, prima della presentazione della domanda di disponibilità all'adozione, all'iscrizione al corso di formazione/informazione.

Composizione del gruppo : massimo 12 coppie per corso

Condizione: assistente sociale e psicologo

Contenuti: informativi e formativi

Temi di discussione

- il percorso dell'adozione alla luce della legislazione vigente
- bisogni degli adulti, bisogni dei bambini
- risorse degli adulti, risorse dei bambini
- comunicazione affettiva, verbale e non verbale
- il bambino ideale, il bambino reale
- l'abbandono, il trauma, la perdita
- la rivelazione
- il bambino e l'ambiente
- motivazioni, aspettative, desideri

L'obiettivo del corso è orientare le coppie verso una conoscenza maggiore delle tematiche dell'adozione in modo da favorire scelte consapevoli